

**AVV. SANTO BOTTA**  
PATROCINANTE DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI  
Via Nunzio Morello, 40 – 90144 Palermo  
Via Risorgimento, 104 – 92013 Menfi  
Tel./Fax: 091 6256125  
Pec: santobotta@pec.it

**Atto di avviso per pubblici proclami,  
in ottemperanza all'ordinanza collegiale resa dal T.A.R. Sicilia- Palermo - sez. II  
nel giudizio recante n. 2003/2022 di r.g.**

Il sottoscritto avv. Santo Botta con studio in Palermo, via Morello n. 40, nella qualità di difensore del sig. Baldassare Cacioppo nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 21 ottobre 1970 (c.f.: CCPBDS70R21I224J) giusta procura in calce al ricorso ed in forza dell'autorizzazione di cui all'ordinanza n. 167/2023 del 25 gennaio 2023 resa dal T.A.R. Sicilia- Palermo - sez. II, nel giudizio n. 2003/2022 di r.g.

\*

**Premesso**

- **che** con l'Ordinanza n. 167/2023 è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo con le seguenti modalità:  
*«1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sui siti indicati, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;*  
*2. il ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;*  
*3. alla richiesta deve seguire il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il presente giudizio;»;*

**AVVISA CHE**

- a)** l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, sez. II;
- b)** il numero di registro generale del ricorso è 2003/2022;

c) il nome della parte ricorrente è Baldassare Cacioppo;

d) con il ricorso sono stati impugnati:

1) il D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022 che ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.119 del 21/01/2022 per la copertura di n. 22 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale “D” posizione economica D1, proposta dalla Commissione secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza;

2) i verbali della Commissione esaminatrice trasmessi all'Amministrazione agente, non conosciuti dall'odierno ricorrente, nella parte in cui si è proceduto alla valutazione dei titoli di studio e di servizio del dott. Baldassare Cacioppo;

3) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

e) i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente, oltre ai sigg.ri *Lo Re Marilia* e *Pellicane Francesco* (già individuati in ricorso), sono tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.119 del 21/01/2022 per la copertura di n. 22 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale “D” posizione economica D1 approvata con D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022: *Scamardo Giovanna Maurilia Aurora, Serrao Giovanna, Giacalone Elena, Palazzolo Ornella, Morello Antonino, Stabile Maria, Miciluzzo Alessio, Mavaro Martina, Catanzaro Laura, Puleo Marzia, Piazza Stefania, Mavaro Marcella, Vesco Ezio, Raffa Ermelinda Rosaria, Stabile Davide, Scaffidi Martina, Pellicane Francesco, Lo Re Marilia, Ferro Luigi, Russo Fabio Angelo, Musumarra Antonio Andrea, Russo Daniela*;

f) il testo integrale del ricorso è il seguente:

**«ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER LA SICILIA – PALERMO**

**RICORSO**

*del dott. BALDASSARE CACIOPPO, nato a Santa Margherita di Belice (AG) il 21 ottobre 1970 (c.f.: CCPBDS70R21I224J), rappresentato e difeso, giusta procura*

*in calce al presente atto (su foglio separato), dall'avv. Santo Botta (c.f.: BTTSNT84M29F126U – pec santobotta@pec.it fax 0916256125) ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, via Morello n. 40*

**CONTRO**

*la REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA - DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore;*

*Il FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore;*

**E NEI CONFRONTI DI**

*Lo Re Marilia, concorrente vincitrice collocata al n. 18 della graduatoria*

*Pellicane Francesco, concorrente vincitore collocato al n. 17 della graduatoria*

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

*1) del D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022 che ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.119 del 21/01/2022 per la copertura di n. 22 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale "D" posizione economica D1, proposta dalla Commissione secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza;*

*2) dei verbali della Commissione esaminatrice trasmessi all'Amministrazione agente, non conosciuti dall'odierno ricorrente, nella parte in cui si è proceduto alla valutazione dei titoli di studio e di servizio del dott. Baldassare Cacioppo;*

*3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.;*

**NONCHÉ**

**PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO** *sull'istanza d'accesso agli atti amministrativi trasmessa al Formez – PA*

*il giorno 1 novembre 2022 volta ad ottenere 1. copia della scheda di valutazione dei titoli di servizio del sig. Baldassare Cacioppo; 2. elenco degli indirizzi di residenza e di posta elettronica certificata dei soggetti controinteressati Lo Re Marilia e Pellicane Francesco*

### **FATTO**

*A. L'odierno ricorrente ha partecipato al Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale siciliana, approvato giusta Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale n. 5041 del 23 dicembre 2021 (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021).*

*Per tale procedura selettiva, l'amministrazione regionale si è avvalsa della convenzione stipulata con Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione (cfr. pag. 5, 2^ considerato, Bando di Concorso).*

*Per il profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) sono stati messi a concorso n. 22 (ventidue) posti.*

*Entro il termine di scadenza previsto dal Bando, l'odierno ricorrente, presentando la rituale domanda di partecipazione, quanto ai titoli di servizio, ha dichiarato:*

*1. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro;*

*2. di avere prestato il servizio militare di leva, dal 30 novembre 1992 al 29 novembre 1993, presso la "Regione Carabinieri Sicilia" come carabiniere ausiliario.*

*L'odierno ricorrente, ritualmente ammesso alla selezione, ha, poi, superato la prova scritta ottenendo il punteggio di 30/30.*

*B. A seguito dell'intervenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito (giusta D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022) l'odierno ricorrente ha verificato che, in relazione ai titoli di servizio, gli era stato attribuito un punteggio pari a **0,0***

(zero) e, per l'effetto, risultava collocato alla posizione n. 23 con un punteggio complessivo pari a **31,30** (trentuno//30).

Dunque, all'odierno ricorrente non è stato attribuito alcun punteggio né per il possesso dell'abilitazione professionale, né per il servizio militare prestato (assimilabile, come si vedrà, a quello prestato alle dipendenze in enti pubblici).

La mancata valutazione dei superiori titoli di servizio ha comportato la mancata attribuzione del complessivo punteggio di **1,5** (=1 + 0,5) che avrebbe consentito al dott. Cacioppo di collocarsi tra i vincitori del concorso e, quindi, aspirare alla conseguente assunzione secondo le modalità previste dal Bando.

C. Immediatamente, il dott. Cacioppo, con istanza del 10 ottobre 2022, ha invitato l'amministrazione resistente a voler rivedere in autotutela la decisione di non valutare i suddetti titoli e, per l'effetto, riconoscere il punteggio spettantegli rettificando, così, la graduatoria di merito del bando di concorso.

Tuttavia, tale richiesta è rimasta inevasa.

Tutto ciò premesso in fatto, preliminarmente si rileva

### **SULL'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Nonostante la speranza che l'Amministrazione regionale intendesse addivenire ad un ripensamento che permettesse al ricorrente di ottenere un miglior posizionamento in graduatoria, il dott. Cacioppo si è determinato ad adire l'autorità giudiziaria per tutelare le proprie ragioni, in virtù della ritenuta illegittimità della valutazione dei titoli.

Pertanto, in data 1 novembre u.s., il ricorrente ha inoltrato una istanza di accesso agli atti, chiedendo al Forze di fornire "1. copia della scheda di valutazione dei titoli di servizio del sig. Baldassare Cacioppo; 2. elenco degli indirizzi di residenza e di posta elettronica certificata dei soggetti controinteressati che, in ragione del punteggio al cui riconoscimento il sig. Cacioppo avrebbe diritto, vengono individuati nei sigg.ri Lo Re Marilia (18) e Pellicane Francesco (17)".

Tuttavia, l'amministrazione, ad oggi, non ha reso noti gli indirizzi richiesti.

Orbene, essendo imminente la data di scadenza del termine per la proposizione del ricorso, appare necessario notificare il presente ricorso unicamente alla p.a., e contestualmente, chiedere

**IN VIA PRELIMINARE**

## **CHE CODESTO ECC.MO T.A.R. VOGLIA**

- disporre con ordinanza istruttoria la comunicazione da parte della p.a. l'indirizzo di residenza di almeno un soggetto controinteressato, sig.ra Lo Re Marilia collocata alla posizione n. 18 della graduatoria, ultima dei soggetti vincitori della selezione (senza tenere conto dei soggetti risultati vincitori siccome destinatari delle riserve di legge);

- disporre, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 41 c. 4 c.p.a., la notificazione per pubblici proclami attraverso modalità differenti da quelle ordinarie (per esempio con la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione regionale), al fine di notificare il presente ricorso a tutti i soggetti vincitori del Concorso pubblico per la copertura di n. 22 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale "D" posizione economica D1.

La notifica a tutti i vincitori presenti in graduatoria risulterebbe, ove svolta nei modi ordinari, particolarmente difficile per il numero delle persone coinvolte.

La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa per il ricorrente, ed inoltre non prevede la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio, mentre la consultazione del sito web dell'Amministrazione che ha bandito il concorso è verosimilmente un gesto che gli aspiranti all'assunzione compiono con elevata frequenza.

Alla luce della disposizione citata, in applicazione anche dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la parte a notificare il ricorso con qualsiasi mezzo, ed a determinate condizioni: "le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo (C.13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C.3286/2006; C. 4319/2003)".

La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso con l'indicazione delle modalità per la consultazione del fascicolo informatico sul portale web apposito

(www.giustizia-amministrativa.it) sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso e permetterebbe a eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2050 D.LGS. N. 66/2010; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DEL DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA 5 APRILE 2005 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE**

Come anticipato in narrativa, l'odierno ricorrente è in possesso dei titoli di servizio siccome previsti dall'articolo 7 a.3) del Bando di concorso: si proverà ad esaminare i titoli posseduti singolarmente.

\*

#### **I.1 Sull'obbligo dell'Amministrazione resistente di valutare l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro**

La disposizione della *lex specialis* prevede l'assegnazione di un punto «per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche, se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando, con esclusione per quella di avvocato richiesta per l'ammissione al concorso per lo specifico profilo.».

Il dott. Cacioppo ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro il 29 aprile 1999 a seguito di esame di Stato tenuto presso l'Ispettorato Regionale del Lavoro per la Sicilia.

Dirimente risulta, in questa sede, la valutazione relativa all'attinenza di tale abilitazione rispetto al profilo per cui il Cacioppo concorre.

### ***Sull'abilitazione alla professione di consulente del lavoro.***

*L'articolo 1 della Legge n. 12 del 11 gennaio 1979 recante norme per l'ordinamento della professione del consulente del lavoro prevede che «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, [...].»*

*Nell'ambito dei suindicati “**adempimenti**” rientrano, fra le altre, le seguenti attività:*

*i) l'adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni retributive e normative (il quale presuppone un'attività di contestualizzazione normativa cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-giuridico);*

*ii) l'assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es.: istituti previdenziali, assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate ecc.);*

*iii) l'attività di consulenza per l'amministrazione del personale, con particolare riguardo a quelle da fornire in occasione di eventuali accertamenti ispettivi e in occasione di vertenze di lavoro.*

*Si tratta, dunque, di attività di carattere intellettuale implicanti l'acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico-previdenziali.*

*Se questa è, da un lato, l'analisi della disciplina ordinistica, per quanto concerne il **profilo di Funzionario amministrativo**, si può certamente fare riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 481 del 29 ottobre 2020 rubricata “Matrice dei profili professionali e dizionario delle competenze – Definizione profili per avvio procedure concorsuali a valere sulle risorse ex articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, autorizzate con il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2019/2020 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.422 del 28 novembre 2019”.*

*Con tale provvedimento, espressamente richiamato nelle premesse del Bando, l'amministrazione regionale ha approvato la ripartizione per profili professionali del personale da assumere e le rispettive competenze.*



*Per quel che interessa il profilo per cui concorre il dott. Cacioppo, si evidenzia che rientrano tra le responsabilità del Funzionario amministrativo «• la gestione delle attività connesse al rapporto di lavoro e la contrattazione collettiva, ivi comprese le relazioni con organismi di intermediazione» (così pag. 22 allegato alla Deliberazione di Giunta) [...] «• l'ispezione sulla corretta applicazione di tutte le leggi di tutela dei rapporti di lavoro previsti della normativa vigente;*

- la vigilanza sulla applicazione dei contratti ed accordi collettivi;*
- il controllo e l'ispezione sulla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.» (così pag. 27 allegato alla Deliberazione di Giunta).*

*Si tratta, dunque, di aree di intervento strettamente connesse con l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro: non par dubbio, allora, l'illegittimità della graduatoria impugnata nella parte in cui non è stata valutata l'abilitazione del dott. Cacioppo e, conseguentemente, non è stato assegnato n. 1 punto così come previsto dall'art. 7 del Bando.*

*\* \* \**

## ***I.2 Sull'obbligo dell'Amministrazione resistente di valutare il servizio militare come titolo di servizio prestato nell'area corrispondente a quello del posto messo a concorso***

*Il dott. Cacioppo ha dichiarato di aver prestato il servizio militare di leva per il periodo obbligatorio di 12 mesi.*

*Al riguardo, il codice dell'ordinamento militare prevede che «1.I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.» (art. 2050 d.lgs n. 66/2010).*

*Nella Regione Siciliana sono stati disciplinati i Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi banditi dall'amministrazione regionale e dagli Enti pubblici di cui all'art. 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15.*

*Tali criteri, previsti con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 aprile 2005, riguardano anche la valutazione del servizio militare: “Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.” (art. 4 del D.P.R.S 5 aprile 2005).*

*La resistente amministrazione, quindi, avrebbe dovuto assegnare il punteggio relativo al servizio prestato alle dipendenze degli enti pubblici nella qualifica di*

*funzionario amministrativo – categoria D (“punti 0,50 per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, così l’art. 7 del Bando) per un totale di **0,5 punti** .*

*Tuttavia, l’amministrazione regionale si è limitata ad indicare tra i titoli di riserva il servizio militare senza assegnare alcun punteggio.*

*Ciò ha determinato, in parte qua, un ulteriore illegittimità degli atti impugnati.*

*\* \* \**

*Conseguentemente, l’attribuzione del complessivo punteggio di **1,5** (=1 + 0,5) come sopra illustrato consentirebbe al dott. Cacioppo di risultare vincitore del concorso in argomento.*

## **II**

***VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL FAVOR PARTECIPATIONIS, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE***

*Sotto altro profilo, i provvedimenti impugnati sono illegittimi poiché l’amministrazione resistente non poteva non valutare i titoli dichiarati dal ricorrente, specie alla luce della istanza di riesame avanzata a pochissimi giorni dalla pubblicazione della graduatoria.*

*Ed infatti come chiarito sopra i titoli dichiarati dal ricorrente in sede di domanda sono tutti valutabili secondo la *lex specialis*, pertanto in caso di dubbi o incertezze sulla valutabilità dei predetti titoli l’Amministrazione regionale aveva l’obbligo di attivare preventivamente il cd. soccorso istruttorio.*

*Com’è noto, a fronte di dichiarazioni incomplete o non immediatamente intelleggibili, l’Amministrazione ha l’obbligo di richiedere gli opportuni chiarimenti ovvero di disporre il soccorso istruttorio.*

*Ed infatti la finalità dei concorsi banditi dalla p.a., è quella di reclutare il personale più qualificato e/o titolato, agevolando il più possibile la partecipazione dei concorrenti (favor participationis) ed evitando di introdurre ed applicare rigide e formalistiche cause di esclusione dei concorrenti ovvero cercando, ove possibile, di desumere i titoli medesimi alla luce di quanto indicato e prodotto dai concorrenti (c.d. soccorso istruttorio).*

*In particolare “L'istituto del c.d. ‘soccorso istruttorio’ è previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241; il ‘dovere di soccorso istruttorio’, in base al quale le amministrazioni possono invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali” (T.A.R. Milano sez. IV, 25 settembre 2013, n. 2203).*

*Ed ancora “Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241 del 1990 e dell'art. 71, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000, l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio finalizzato alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, nel caso in cui il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda e, a maggior ragione, se le istruzioni per la compilazione della stessa risultino equivoche, in quanto, diversamente, ricadrebbero sul candidato le conseguenze di una insufficiente predisposizione della modulistica di gara da parte dell'Amministrazione” (T.A.R. Milano, sez. III, 13/01/2016, n.58).*

*Peraltro, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nel caso di errore materiale può porre rimedio direttamente l'amministrazione, anche in assenza del c.d. soccorso istruttorio. (Cfr. T.A.R. Milano, Lombardia sez. IV, 04/07/2018, n.1650).*

*Ora nel caso di specie a fronte della dichiarazione fatta dal ricorrente di possesso dell'abilitazione a consulente del lavoro, la stessa Amministrazione regionale era perfettamente in grado di cogliere che tale abilitazione era attinente al profilo professionale del concorso cui partecipava il Cacioppo (funzionario amministrativo RAF – AMM).*

*Medesime considerazioni possono essere svolte per la dichiarazione e le allegazioni relative allo svolgimento del servizio militare da valutare come servizio prestato presso l'amministrazione regionale (e non solo come titolo di riserva).*

*Peraltro nel caso di incertezza o di dubbio, in ossequio al principio del favor participationis e del soccorso istruttorio, l'Amministrazione aveva l'obbligo di richiedere alla ricorrente gli opportuni chiarimenti o integrazioni per la corretta valutazione dei titoli anziché ritenerli non valutabili ritenendoli, invero, senza alcuna vera istruttoria, diversi dalla categoria del posto messo a concorso.*

*La procedura di concorso, infatti, non deve essere concepita come una sorta di corsa*

*ad ostacoli fra adempimenti formali imposti ai concorrenti e all'amministrazione, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quali siano i candidati migliori nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti di concorso.*

*Anche sotto tale aspetto, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.*

#### **SULLA NECESSITA' DELL'ADOZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE**

*Il presente gravame appare senz'altro assistito dal prescritto "fumus boni iuris".*

*Al riguardo, la giurisprudenza, in fattispecie analoga, ha ritenuto sussistente il "fumus di fondatezza alla luce di ricevuti principi in tema di soccorso istruttorio, buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa e che pertanto la domanda cautelare spiegata da parte ricorrente sia meritevole di essere accolta ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione, dei provvedimenti impugnati, alla luce della cennata doglianza in punto di considerazione dei titoli posseduti dal ricorrente..." (T.A.R. Lazio, Roma, Ord. Cau 6898/2019).*

*A proposito del periculum in mora, si dirà che l'amministrazione regionale sta procedendo con l'assegnazione delle sedi di lavoro ai vincitori riservandosi di procedere alla verifica dei requisiti di ammissibilità al momento dell'effettiva presa di servizio.*

*Non sospendere gli atti impugnati, ai fini del riesame da parte dell'amministrazione, comporterebbe il consolidamento delle posizioni lavorative*

*dei vincitori nonché la perdita, da parte del dott. Cacioppo, delle chance di essere assunto nella sede di gradimento.*

*Alla luce di quanto esposto, si chiede che*

***VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE***

***PER LA SICILIA - PALERMO***

*- preliminarmente, disporre ordinanza istruttoria di esibizione dei recapiti dei controinteressati nonché, ove ritenuto necessario, autorizzazione alla notifica per pubblici proclami a tutti i vincitori della selezione, tramite pubblicazione del presente ricorso sul sito web dell'Amministrazione regionale sensi dell'art. 41 c.4, c.p.a.;*

*- dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto formatosi, ai sensi dell'art. 25, c. IV della L. n. 241/90, in ordine all'istanza di accesso agli atti inoltrata dall'odierno ricorrente il giorno 1 novembre 2022,*

*- ordinare l'esibizione della documentazione richiesta con la summenzionata istanza di accesso agli atti del giorno 1 novembre 2022;*

*- per l'ipotesi che l'Amministrazione resistente non ottemperi entro il termine che sarà assegnato da Codesto Ecc.mo TAR, nominare sin da subito un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva;*

*- in sede cautelare, adottare la misura più idonea a tenere indenne il ricorrente per il tempo necessario a pervenire ad una decisione di merito, disponendo il riesame del punteggio erroneamente (non) attribuito;*

*- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati nelle parti sopra precisate.*

*Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.*

*Ai fini dei T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato, e che si verte in materia di impiego pubblico.*

*Palermo,*

***avv. Santo Botta»;***

***g)*** il testo integrale dell'Ordinanza n. 167/2023 è il seguente:

***«REPUBBLICA ITALIANA***

***Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia***

***(Sezione Seconda)***

***ha pronunciato la presente***

## ORDINANZA

*sul ricorso numero di registro generale 2003 del 2022, proposto da Cacioppo Baldassare, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;*

*contro*

*l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale; il Formez PA-Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;*

*nei confronti*

*di Lo Re Marilia e Pellicane Francesco, non costituiti in giudizio;*

*per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare:*

*1) del D.D.G. n. 3900 del 3 ottobre 2022 che ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.119 del 21/01/2022 per la copertura di n. 22 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Amministrativo (RAF-AMM) categoria professionale "D" posizione economica D1, proposta dalla Commissione secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli di studio e di servizio, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza;*

*2) dei verbali della Commissione esaminatrice trasmessi all'Amministrazione agente, non conosciuti dall'odierno ricorrente, nella parte in cui si è proceduto alla valutazione dei titoli di studio e di servizio del dott. Baldassare Cacioppo;*

*3) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.;*

*nonché*

*per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato*

*sull'istanza d'accesso agli atti amministrativi trasmessa al Formez PA il giorno 1 novembre 2022 volta ad ottenere 1. copia della scheda di valutazione dei titoli di servizio del sig. Baldassare Cacioppo; 2. elenco degli indirizzi di residenza e di posta elettronica certificata dei soggetti controinteressati Lo Re Marilia e Pellicane Francesco*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intime;*

*Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

*Considerato che con istanza incidentale al ricorso in epigrafe proposto, parte ricorrente – nella qualità di candidato al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 22 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato (profilo Funzionario Amministrativo), per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale siciliana, approvato giusta Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale n. 5041 del 23 dicembre 2021, ha chiesto la condanna della parte pubblica – rimasta inevasa dopo l'istanza del giorno 1° novembre 2022 – al rilascio: 1) della copia della scheda di valutazione dei titoli di servizio del sig. Baldassare Cacioppo; 2) dell'elenco degli indirizzi di residenza e di posta elettronica certificata dei soggetti controinteressati Lo Re Marilia e Pellicane Francesco;*

*Considerato che tale richiesta – con particolare riferimento agli indirizzi di residenza dei due controinteressati – è funzionale alla regolare istaurazione del contraddittorio;*

*Ritenuto che le amministrazioni intime si sono costituite in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso e nulla replicando in ordine all'istanza di accesso;*

*Ritenuto che sussistono i presupposti di legge, sia sul versante soggettivo, sia sul versante oggettivo, dell'accesso alla documentazione richiesta inerente alla procedura concorsuale;*

*Ritenuto che in accoglimento della domanda di parte ricorrente va – nei limiti del manifestato interesse – dichiarato l'obbligo del Forzè di procedere, nel termine di giorni trenta dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza, all'esibizione e rilascio di copia della documentazione richiesta;*

*Ritenuto che la statuizione sulle spese è riservata alla fase di integrale decisione della controversia, anche alla luce della dubbia natura (istruttoria o decisoria) dell'ordinanza ex art. 116, comma 2 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 8367 del 2022);*

*Ritenuto che occorre procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati Lo Re Marilia e Pellicane Francesco e di tutti coloro che si sono utilmente collocati nella graduatoria impugnata;*

*Ritenuto che nei confronti dei predetti Lo Re Marilia e Pellicane Francesco il ricorso dovrà essere notificato, ai sensi degli artt. 139 e ss. c.p.c., entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dall'intervenuta esibizione della documentazione afferente agli indirizzi di residenza dei predetti, e depositato nei successivi dieci (10) giorni;*

*Ritenuto che, in accoglimento della richiesta formulata da parte ricorrente, per gli ulteriori soggetti utilmente collocati in graduatoria, occorre autorizzare la notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 c.p.a. e dell'art. 150 c.p.c.;*

*Rilevato che l'art. 52, co. 2, c.p.a. stabilisce, inoltre, che «il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.»;*

*Ritenuto che il predetto art. 52, c. 2, può applicarsi, ad avviso del Collegio, anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami;*

*Considerato che, pertanto, deve a tal fine essere disposta la pubblicazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché della presente ordinanza nel testo integrale, sui siti web delle amministrazioni resistenti,*

*Ritenuto che il procedimento per la notificazione per pubblici proclami possa essere articolato secondo le modalità e nei termini di seguito elencati:*

*1. l'avviso, da pubblicarsi a cura della parte ricorrente sui siti indicati, dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di registro generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei provvedimenti impugnati; e) l'indicazione di ciascun controinteressato; f) il testo integrale del ricorso introduttivo; g) il testo integrale della presente ordinanza;*

*2. il ricorrente a tal fine proporrà apposita istanza alla predetta Amministrazione nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;*

*3. alla richiesta deve seguire il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione, entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) successivi all'avvenuta pubblicazione; l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale che definirà il presente giudizio;*



*Ritenuto di dovere rinviare per la trattazione nel merito del ricorso all'udienza pubblica del 4 ottobre 2023, ore di rito.*

*P.Q.M.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione seconda):*

- accoglie l'istanza incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.a., nei sensi, limiti e per gli effetti di cui in motivazione;*
- ordina alla parte ricorrente di integrare il contraddittorio, con le modalità e nei termini indicati nella motivazione (pena l'improcedibilità del ricorso);*
- fissa per l'esame nel merito della controversia l'udienza pubblica del 4 ottobre 2023, ore di rito.*

*Spese al definitivo.*

*Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:*

*Federica Cabrini, Presidente*

*Giuseppe La Greca, Consigliere*

*Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore*

*L'ESTENSORE*

*IL PRESIDENTE*

*Calogero Commandatore*

*Federica Cabrini*

*IL SEGRETARIO»*

*Palermo, li 26 gennaio 2023*

**avv. Santo Botta**